

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ NOVUM ”

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art.1 della L. 383/2000 e dell'art. 2 della L.R.M. n° 9/2004, l'associazione denominata “**NOVUM**” con sede provvisoria in Senigallia, via Cesare Beccaria n° 4.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati per le finalità istituzionali di cui all'art. 3.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione di Associazione di Promozione Sociale:

“A.P.S. NOVUM”.

L'Associazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Marche, dell'Italia e della Comunità Europea. Può comunque svolgere la propria attività, dopo delibera dell'Assemblea Ordinaria, in qualunque altro paese del mondo.

L'Associazione può istituire sedi operative in altre regioni e/o nazioni che si raccorderanno con l'associazione attraverso statuti locali redatti e approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 2

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale.

In particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di:

- Promuovere la formazione dei propri iscritti sul piano del diritto, del sociale e dell'ascesa personale e spirituale.
- Promuovere nel mondo i principi che stanno alla base della dignità umana, del lavoro e dell'intera creazione con adeguati incontri formativi, giornate di promozione e sensibilizzazione e favorendo all'occorrenza cooperative di lavoro o altre forme di attività produttive che saranno completamente autonome dall'A.P.S. NOVUM.
- Collaborare con quante più associazioni ed enti esistenti per aumentare il “**COMUNE BENE**”.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- Organizzare incontri, conferenze, tavole rotonde, comunicati stampa e televisivi e ogni altra iniziativa al fine di:
 - Informare ed educare i cittadini in merito al valore dei principi costituzionali esistenti nella prima stesura della costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
 - Modificare il modo di pensare sociale e il modo di fare imprenditoria tenendo conto delle indicazioni contenute nel Compendio della dottrina Sociale della Chiesa del 29 giugno 2004.

- Trasmettere nella società il messaggio che tutte le persone hanno la stessa dignità e gli stessi diritti e doveri a prescindere dalla razza, dal paese di provenienza, dal sesso, dall'attività svolta e/o dall'incarico ricoperto.
- Trasmettere nella società il messaggio che la produzione di reddito non è lo scopo primario del lavoro per cui le ore impiegate nell'attività lavorativa non devono precludere la possibilità di avere tempo per attuare la crescita umana, sociale e spirituale di ogni persona.
- Far capire che il lavoro deve rispettare tutta la creazione e per tale motivo ogni imprenditore e ogni persona deve salvaguardarla e custodirla come è nell'ordine naturale e nel pensiero del Creatore stesso.
- Far capire che il lavoro deve essere retribuito con uno stipendio minimo che sia adeguato alle esigenze di una vita dignitosa e per tale motivo deve essere riparametrato e senza divari sproporzionati e non giustificabili con i lavori più complessi e di responsabilità. A tale riparametrazione si deve dare applicazione a qualunque attività dipendente e dirigenziale: privata, pubblica e/o comunque costituita.

ART. 4

I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) **soci fondatori**: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente dell'Associazione Centro Servizi Europa" avvenuta in data venerdì 1 maggio 2011 deliberando la costituzione di detta Associazione e in seguito hanno dato origine all'A.P.S. Novum. Tali soci hanno i diritti e i doveri dei soci stabiliti negli successivi articoli;
- 2) **soci ordinari**: si considerano tali tutti i soci che aderiscono all'Associazione e hanno i diritti e i doveri dei soci stabiliti nei successivi articoli;
- 3) **soci onorari o benemeriti**: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita e alla diffusione dell'Associazione. I soci onorari o benemeriti non sono tenuti al versamento delle quote sociali.
- 4) **soci simpatizzanti**: si considerano tali coloro che condividono il fine dell'APS NOVUM ma per vari motivi non possono partecipare attivamente o in modo continuativo alla vita dell'associazione. Tali soci non godono dei diritti e dei doveri dei soci stabiliti nei successivi articoli.

ART. 5

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali rielezioni debbono essere motivate per iscritto dal presidente o da un suo delegato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (*vedi art. 24 comma 2 c.c.*).

L'esclusione dei soci è deliberata dal consiglio e ratificata nella prima Assemblea convocata:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per ripetute violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per l'anno successivo entro la data stabilita del 31 marzo. L'importo dell'ammontare della quota annuale è da versare a partire dal 1 gennaio di ogni anno successivo a quello sociale per cui si è già versata la quota associativa.

L'ammontare della quota annuale sarà trasmessa per iscritto (e-mail con ricevuta di lettura) a tutti i soci entro la data del 31 dicembre. La stessa dovrà essere versata obbligatoriamente entro il 31 marzo a seguire.

La mancata corresponsione della quota annuale fa decadere automaticamente il socio.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (*vedi art. 24 comma 4 c.c.*).

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto a:

- 1) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ad eccezione dei soci minorenni;
- 3) accedere alle cariche associative;
- 4) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia tramite richiesta scritta;
- 5) proporre nuove iniziative da intraprendere

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale **tranne i soci onorari o benemeriti per i quali è facoltativa**;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo: composto da Presidente, Vice-presidente, Segretario ed Economo

L'elezione alle cariche elettive dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Il Consiglio direttivo può decidere di nominare fino a due componenti da aggiungere allo stesso Consiglio, a cui affidare particolari compiti e/o mansioni senza la deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Una delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario può assumere anche l'incarico di Economo.

ART. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o suo delegato.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio di sua fiducia tramite delega scritta, firmata e accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del socio delegante.

Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (*vedi art. 20 c.c.*).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto anche tramite e-mail con ricevuta di lettura confermata, da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni prima (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, *che non può essere fissata prima che siano trascorse 72 ore (ridotte a 6 ore in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione*, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11

VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (*vedi art. 21¹ c.c.*).

ART. 12

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per:

- 1) le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
- 2) per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei due terzi e il voto favorevole di tutti i presenti (*vedi art. 21 c.c.*).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (*vedi art. 21¹ c.c.*).

ART. 13

VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritta insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e/o trasmesse a tutti i soci per posta ordinaria o elettronica.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 4 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario e un Economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite e-mail, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo,

data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro giornale della contabilità sociale;
- 5) il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri deliberativi chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18

IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 19

L'ECONOMO

L'Economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e ogni membro con altri incarichi del Consiglio stesso può assumerne all'occorrenza le funzioni.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. L'Economo effettua personalmente i pagamenti stabiliti nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 20

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

ART. 21

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 4) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura e comunque autorizzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (*vedi art. 20 c.c.*).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 23

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione (*vedi art. 27 c.c.*) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio a fini di utilità sociale

ART. 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Senigallia, 06 marzo 2013

Il Presidente
Sartini Giorgio